



**HERA S.p.A.**  
**Holding Energia Risorse Ambiente**  
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna  
tel. 051.287.111 fax 051.287.525  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Direzione Centrale Relazioni Enti Locali  
Bologna, 17 novembre 2015  
Prot. **0133491**

### **Cortese attenzione**

Sig. Sindaco  
Claudio Pezzoli  
Comune di San Pietro in Casale  
Via G. Matteotti n. 154  
40018 – San Pietro in Casale (BO)

### **Oggetto: Interrogazione del Consigliere Mattia Polazzi del 28 settembre 2015**

Egregio Sindaco,

in riferimento all'interrogazione del Consigliere Mattia Polazzi del Gruppo "San Pietro in Testa" forniamo le precisazioni di seguito.

I servizi ambientali gestiti dal Gruppo Hera, sia per tipologia che per dimensione, debbono essere periodicamente sottoposti a verifica di mercato nel rispetto della normativa e ai fini della trasparenza.

I requisiti stabiliti nei bandi di gara pubblicati nel mese di luglio 2015, aventi ad oggetto i servizi ambientali, sono in linea con i requisiti dei precedenti bandi, se non addirittura meno restrittivi rispetto alla partecipazione degli operatori economici e alla concorrenza.

Si tratta di requisiti rispettosi del dettato normativo in materia di appalti che prevede, fra le altre cose, la possibilità di richiedere ai concorrenti il possesso di un fatturato per servizi analoghi ed una capacità tecnica misurabile in base all'esperienza specifica nel settore oggetto dell'appalto.

I bandi di gara non prevedono pertanto alcun "*favor participationis*" per le cooperative sociali a scapito delle aziende private. Infatti il bando statuisce l'obbligo, per l'aggiudicatario, di garantire ai propri dipendenti i minimi di trattamento economico e normativo non inferiori a quelli del CCNL dei Servizi Ambientali (ex Federambiente) alla cui applicazione è tenuta Hera S.p.A.

In forza del citato CCNL, è comunque possibile per il Gruppo Hera riservare una quota, nella misura massima del 15% del volume economico dell'attività complessivamente prevista all'art. 3, comma 1, lettera a) alla cooperazione sociale, escludendo quindi l'applicazione della clausola prevista dall'art. 8, parte A), c.1 lettera d) di tale CCNL. Hera S.p.A. ha sempre agito nel rispetto di tale previsione.

Più nello specifico, si evidenzia che la struttura dei bandi di gara aventi ad oggetto i servizi ambientali - pubblicati da Hera S.p.A. nel 2012 e nel 2015 -, è connotata da impostazioni e contenuti significativamente diversi in ragione delle mutate esigenze caratterizzanti i rispettivi appalti da aggiudicare.

I bandi di gara del 2012 erano impostati in coerenza con l'obiettivo della creazione di due macro aree gestionali: area Romagna, già consolidata con gara antecedente del 2011, e area Emilia, oggetto specifico dei bandi 2012.

I bandi area Emilia del 2012 comprendevano un orizzonte geografico composto da parte della Provincia di Bologna (compreso il Comune di Bologna) parte della Provincia di Modena (compreso il Comune di Modena) e il Comune di Ferrara.

I bandi 2012 erano inoltre caratterizzati dalla separazione delle attività di 'raccolta' da quelle di 'spazzamento'.

Viceversa, i bandi di gara del 2015, coerentemente con le impostazioni previste per i futuri ambiti territoriali sottoposti a gare (si veda in proposito il documento Allegato 1), sono stati impostati con l'obiettivo di integrare i servizi di raccolta e spazzamento sulla base dei confini geografici amministrativamente definiti dalle singole Province/Citta Metropolitane, includendo al contempo tutte le attività coerenti.

Riguardo ai bando di gara pubblicato nel 2012, ossia al *Bando di gara avente ad oggetto le prestazioni connesse al servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, raccolte differenziate, lavaggio contenitori, conduzione dei centri di raccolta nel territorio delle province di Bologna, Modena e Ferrara*, si riportano sinteticamente nel seguito i dati:

- Importo a base di gara: Euro 40.000.000,00 (Euro 20.000.000,00/anno);
- Durata: 01.07.2012-30.06.2014 con facoltà di rinnovo di anno in anno per ulteriori due periodi annuali ad insindacabile giudizio della Committente;
- Tipologia di procedura competitiva: procedura ristretta;
- Scadenza del contratto 31.12.2015.

Rispetto al bando di gara pubblicato nel 2012, ossia al *Bando di gara avente ad oggetto le prestazioni connesse al servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, compresi i servizi accessori, nel territorio delle province di Bologna, Modena e Ferrara*, si riportano nel seguito i dati sintetici:

- Importo a base di gara: Euro 40.000.000,00 (Euro 20.000.000,00/anno);
- Durata: 01.07.2012-30.06.2014 con facoltà di rinnovo di anno in anno per ulteriori due periodi annuali ad insindacabile giudizio della Committente;
- Tipologia di procedura competitiva: procedura ristretta;
- Scadenza del contratto 31.12.2015.

Riguardo al bando di gara del territorio bolognese pubblicato nell'anno 2015, ossia "*Bando di gara avente ad oggetto le prestazioni connesse al servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, raccolte differenziate, conduzione dei centri di raccolta, compresi i servizi accessori, e le prestazioni connesse al servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, compresi i servizi accessori, nel territorio dei Comuni della Provincia di Bologna e nei Comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio della Provincia di Firenze*" si riferiscono sinteticamente i seguenti dati:

- Importo a base di gara: Euro 89.000.000,00 (Euro 44.500.000,00/anno);
- Durata: 01.01.2016-31.12.2017 con facoltà di rinnovo di anno in anno per ulteriori due periodi annuali ad insindacabile giudizio della Committente;
- Tipologia di procedura competitiva: procedura ristretta.

In merito al numero di domande di partecipazione pervenute e alle ulteriori informazioni riguardanti la procedura, si evidenzia di non poter comunicare tali dati essendo attualmente in corso la gara in ossequio al disposto di cui all'art. 13 commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

- Non è corretto quanto sostenuto nell'interrogazione in merito alla circostanza che, relativamente all'anno 2012, Hera S.p.A. *“non ha indetto una gara d'appalto bensì ha proceduto tramite licitazione privata”* ad affidare l'appalto in questione. Si chiarisce al riguardo che Hera S.p.A. aveva anche allora regolarmente pubblicato un bando di gara a procedura ristretta cui è seguita la relativa procedura di gara.
- Entrambi i contratti relativi agli appalti del 2012 (rispettivamente servizio di raccolta e servizio di spazzamento area Emilia) sono stati prorogati al 31.12.2015 in ragione dell'indizione delle nuove gare bandite nel mese di luglio 2015 e, conseguentemente, dei tempi normalmente prevedibili per l'espletamento e conclusione delle rispettive procedure di gara (si rinvia nuovamente a quanto meglio illustrato nell'Allegato 1);
- Non è corretto quanto sostenuto nel testo dell'istanza, ovvero che rispetto all'appalto bandito nel 2012 i requisiti per partecipare al bando del 2015, in qualità di mandanti, sono molto più restrittivi. Al riguardo si chiarisce che i requisiti richiesti ai partecipanti sono inferiori (circa il 50%) rispetto all'entità del servizio messo a gara e che deve essere svolto. Tale servizio è fondamentale a garanzia dell'igiene e della sanità pubblica e ha un impatto immediato sulla vita dei cittadini, oltre a costituire la fase fondamentale della gestione dei rifiuti per ottenere i risultati di gestione differenziata dei rifiuti previsti in ambito UE.

E' evidente che i requisiti richiesti nel bando di gara dell'anno 2015 sono ragionevoli e del tutto legittimi, in considerazione del fatto che il Codice dei Contratti Pubblici consente, come requisiti di ingresso, la dimostrazione di avere espletato un servizio di valore pari a quello di gara. Avendo, invece, il bando di gara richiesto requisiti, come più sopra precisato, al di sotto dei valori messi in gara, Hera S.p.A. ha dimostrato la piena apertura al mercato cercando di favorire il più possibile la concorrenza.

Si rileva che l'ANAC, al pari della giurisprudenza, ha sostenuto che i requisiti di fatturato diventano irragionevoli solo quando superano il doppio del valore di appalto.

- In merito all'Azienda citata nell'interpellanza di cui all'oggetto si conferma, per quanto di competenza, che la stessa aderisce al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro “Fise-Assoambiente” e che ad Hera S.p.A. non risulta l'inosservanza di quanto contrattualmente previsto al riguardo.
- Relativamente a quanto asserito nell'interpellanza, ovvero che lo “spacchettamento” delle gare d'appalto per singola provincia non ha prodotto economie di sorta, si ritiene che tale affermazione sia pretestuosa e non si fondi su dati oggettivi

(essendo i procedimenti tuttora in corso). Per quanto riguarda le motivazioni che hanno determinato l'indizione delle procedure di gara si rimanda a quanto già riportato in premessa e nell'Allegato 1.

- In merito ai supposti comportamenti messi in atto dalle Aziende, si precisa che le strategie, le valutazioni e tutte le conseguenti dinamiche avanzate dai potenziali concorrenti afferiscono esclusivamente ai soggetti imprenditoriali potenzialmente concorrenti e non alla Stazione Appaltante.
- Rispetto all'affermazione secondo cui i diversi inquadramenti contrattuali delle cooperative sociali rappresentano una forma di concorrenza sleale, si rimanda a quanto già espresso in premessa.
- Relativamente all'affermazione secondo cui l'esclusione *de facto* di numerose aziende dalle gare d'appalto avrà ripercussioni occupazionali, si osserva che non esiste alcuna esclusione di fatto delle imprese private: tutte le imprese in possesso dei requisiti richiesti e con capacità tecniche ed economiche conformi a gestire i servizi in gara possono partecipare. A ciò si aggiunga che, qualora non posseggano in proprio tutti i requisiti, le imprese possono associarsi con altre che li posseggono.
- Inoltre nel settore dei servizi ambientali non vi sono, anche in caso di passaggio di gestione, ripercussioni occupazionali: i lavoratori ai quali viene applicato un contratto ammesso (e tutte le imprese partecipanti alle gare precedenti lo hanno dichiarato) hanno il diritto alla riassunzione presso l'impresa vincitrice della gara.
- Non è corretto, per le motivazioni già espresse in premessa, l'affermazione secondo cui i mutati requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica contenuti nella gara d'appalto del 2015 *"sembrano essere in contrasto con i principi di responsabilità sociale"* presenti nel Codice Etico di Hera S.p.A.
- In merito a quanto affermato nell'ultimo capoverso, si rigettano in toto le affermazioni espresse essendo totalmente infondate nonché lesive nei confronti di Hera S.p.A. e dunque, in considerazione della gravità delle stesse, in caso di reiterazione ci si riserva di agire nelle opportune sedi.

Cordiali saluti.

**Direttore Centrale Relazioni Enti Locali**

**Dott. Angelo Bruschi**



All.: Allegato